

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI PODENZANO, SAN GIORGIO P.NO, VIGOLZONE, CARPANETO P.NO E GROPPARELLO.**

(art.7 co3 L.R. 21/2012, succ. modif., L.R. 11/2004, co28 art.14 DL 78/2010)

\*\*\*\*\*

Il giorno **Ventotto** del mese di **Marzo** dell'anno **2014** nella Sede dell'Unione Valnure e Valchero con la presente convenzione, tra i signori:

- 1) Maurizio Grana, nato a San Rocco al Porto (Mi) il 29/06/1944, il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualità di Vice-Sindaco del **Comune di Podenzano**, P.I. 00912630332 - in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 03 del 25/03/2014., dichiarata immediatamente eseguibile;
- 2) Giancarlo Tagliaferri, nato a Piacenza il 07/11/1960, il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di San Giorgio Piacentino** P.I. 00229130331 - in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 02 del 27/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 3) Francesco Rolleri nato a Piacenza il 07/01/1965 il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di Vigolzone**, P.I. 00308460336 - in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 011 del 25/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 4) Gianni Zanrei nato a Piacenza il 21/10/1966 il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco del **Comune di Carpaneto P.no**, P.I. 00150060333 - in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 06 del 27/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 5) Claudio Ghittoni nato a Gropparello (PC) il 01/11/1950 il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualità di Sindaco del **Comune di Gropparello** P.I., 00284400330 in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 02 del 26/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 6) Alessandro Ghisoni, nato a Piacenza il 04/12/1957 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE VALNURE E VALCHERO** (codice fiscale e partita IVA: 01531400339), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 05 del 28/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

**PREMESSO CHE:**

- con atto costitutivo in data 29/11/2013 repertorio nr. 377 e registrato a Piacenza in data 17/12/2013 al nr. 8286 i Comuni di Podenzano, San Giorgio, Vigolzone, Carpaneto e Gropparello hanno costituito l'Unione Valnure e Valchero in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;
- i comuni di Podenzano, San Giorgio, Vigolzone, Carpaneto e Gropparello aderenti all'unione... fanno parte dell'ambito territoriale ottimale Valnure e Valchero;



IL SINDACO  
(Dott. Giancarlo Tagliaferri)



IL SINDACO  
(Ing. Zanrei Gianni)



IL SINDACO  
Dott. Claudio Ghittoni





- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione come definiti dall'art.14 co. 28 del D. L.78/2010 convertito con la L.122/2010;
- visti gli artt.2.3 e 6 dello statuto dell'Unione che disciplinano il conferimento delle funzioni, la sua durata e l'eventuale recesso;
- vista la L.R. 11/2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione"
- tutti i comuni dell'ambito ottimale Valnure e Valchero hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto;
- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione comprensiva della gestione del sistema informativo territoriale, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1) Oggetto della presente convenzione è la gestione associata dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione secondo quanto previsto nella Legge Regionale 11/2004 ed in ottemperanza con quanto indicato dalla Nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della "Community Network Emilia-Romagna", tramite la costituzione del Sistema Informatico Associato (di seguito SIA).
- 2) Il Sistema Informatico Associato (SIA) è costituito al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata dell'ICT nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, conformemente con il Modello di Amministrazione Digitale della Community Network Emilia-Romagna, garantendo all'unione di esercitare il proprio ruolo di "nodo" nell'ambito del sistema informativo integrato regionale (o sistema a rete).
- 3) I successivi articoli descrivono le attività conferite in base alla presente convenzione, che potranno essere ulteriormente dettagliate degli enti nel rispetto del principio di integralità.

IL PRESIDENTE  
(Alessandro Ghisoni)

IL Sindaco  
Dott. Francesca Rolleri



IL SINDACO  
(Dott. Giancarlo Tulliani)



IL SINDACO  
(Ing. Zanni Gianni)



IL SINDACO  
Dott. Claudio Ghisone



IL SINDACO



## ART. 2 – IL SIA

1) Sono attività in capo al SIA:

- Ideare, progettare, realizzare ed implementare specifici progetti ICT, siano essi di architettura o applicativi, locali o in coordinamento con il sistema regionale;
- Assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo-informatico complessivo dell'Unione;
- Gestire la cooperazione e l'integrazione fra tutte le componenti del sistema informativo-informatico dell'Unione con il sistema informativo integrato regionale;
- Indirizzare e supportare il dispiegamento delle soluzioni e dei servizi presso i comuni dell'Unione, garantendo la reale fruibilità ed accessibilità dei sistemi, nonché l'adeguata formazione agli utenti;
- Sviluppare e coordinare processi di unificazione degli applicativi di back office a livello di Unione secondo gli standard della Community Network Emilia-Romagna, per una progressiva dismissione dei singoli applicativi comunali;
- Implementare, rendere fruibili e, ove direttamente interessato, mantenere aggiornate, le banche dati indipendenti ed autonome dell'Ente, oggetto di fruizione, comunicazione o scambio nell'esercizio di pubbliche funzioni, facilitandone del punto di vista tecnico la interconnessione, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- Gestire ed implementare iniziative e progetti di sviluppo per servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, valorizzando le reti esistenti della PA e indirizzando l'utilizzo delle tecnologie emergenti;
- Coordinare le azioni tecnico-informatiche da mettere in atto presso i comuni e l'Unione al fine di garantire il rispetto delle indicazioni normative relative alla sicurezza dei dati e delle applicazioni e gestire le relative procedure (di configurazione, monitoraggio...);
- rendere disponibili le informazioni relative all'effettivo dispiegamento ed esercizio dei servizi a fini di monitoraggio;
- Supportare l'esecuzione delle procedure atte ad ottenere le autorizzazioni degli enti proprietari delle strade per la realizzazione dei sotto servizi a rete in sede stradale o nelle sue pertinenze, e proponendone le modalità più efficaci di gestione;
- Gestire il CED sovracomunale, coerentemente con quanto previsto dalle norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, con riferimento a quanto indicato al successivo art 3;
- Gestire il Sistema Informativo Territoriale dell'unione, come definito al successivo articolo 4;
- Evolvere il portale web dell'Unione con particolare attenzione alle caratteristiche dei sistemi di CMS ed in relazione alla tematica dell'accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all'interno dell'Unione stessa e

IL PRESIDENTE  
(Alessandro Ghisoni)

II Sindaco  
Dott. Francesco Rolleri



IL SINDACO  
(Dott. Giancarlo Tagliapietra)



IL SINDACO  
(Ing. Zanni Gianni)



IL SINDACO  
Dott. Claudio Ghisoni



IL SINDACO  
(Ing. Zanni Gianni)

di avviare percorsi verso le tecnologie open source, nel rispetto delle normative sulla trasparenza e l'anticorruzione;

- Espletare procedure uniche per l'acquisizione di forniture e servizi professionali, sfruttando le opportunità offerte dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e le convenzioni Consip ed Intercenter laddove disponibili, ovvero operando nel rispetto delle proprie procedure di acquisto;
- Gestire le attività di configurazione, installazione e conduzione delle reti LAN interne;
- Gestire le funzioni di assistenza tecnica ed operativa sulle postazioni client dell'Unione e dei propri Comuni;
- Effettuare la gestione applicativa dei sistemi di competenza, siano essi implementati in locale o in outsourcing;
- Fornire indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale dell'Unione e dei Comuni di riferimento sui temi oggetto della presente convenzione;

2) L'Unione identifica il responsabile del SIA al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- Coordinare le attività elencate al precedente comma 1;
- Svolgere direttamente le specifiche attività di coordinamento ed ideazione progettuale, effettuare le scelte tecniche necessarie a garantire il corretto funzionamento dei sistemi e la corretta erogazione dei servizi, elaborare e proporre alla Giunta dell'Unione i piani strategici da approvare;
- Amministrare il budget di spesa corrente disponibile;
- Amministrare il budget investimenti programmati;
- Rappresentare il punto di riferimento unico per l'Unione in ambito Community Network Emilia-Romagna.

3) Tutte le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alla governance, al coordinamento, nonché all'ideazione progettuale a garanzia della coerenza complessiva delle azioni, possono essere affidate in outsourcing.

### ART. 3 - GESTIONE DEL CED SOVRACOMUNALE

- 1) Il CED sovracomunale è una struttura fisica progettata ed allestita per ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature ed infrastrutture informatiche ed i dati ivi contenuti, nella quale i singoli comuni hanno espressamente manifestato la volontà di far convergere i propri dati e le proprie applicazioni allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale;
- 2) Il CED sovracomunale, laddove strategico ed economicamente vantaggioso, ma comunque in ottemperanza con quanto previsto da norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, per semplificarne la gestione operativa, aumentarne l'efficienza, la flessibilità e la sicurezza, può essere implementato in outsourcing

IL PRESIDENTE  
(Alessandro Ghisoni)

II Sindaco  
Dott. Francesco Rolleri



IL SINDACO  
(Dott. Giancarlo Scilligotti)



IL SINDACO  
(Ing. Zanetti Gianni)



IL SINDACO  
Dott. Claudio Ghisoni





presso Data Center in grado di corrispondere a tali esigenze, avendo attenzione a quanto disposto nella convenzione CN-ER e considerando in via prioritaria il consolidamento dei sistemi presso il Data Center regionale.

#### ART. 4 – GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

- 1) Le azioni da prevedersi riguardo al SIT sovra comunale dovranno avere come obiettivi principali:
  - a. il consolidamento del patrimonio informativo territoriale;
  - b. l'incremento dell'utilizzo delle informazioni territoriali a livello di Unione;
  - c. Il rafforzamento del ruolo dell'Unione come interlocutore unico in materia di informazione territoriale.
- 2) Un primo e non esaustivo elenco di attività da prevedersi è il seguente:
  - a. utilizzo ed aggiornamento del Database Topografico Regionale relativamente ai livelli di competenza comunale;
  - b. elaborazione e georeferenziazione di banche dati per arricchire il patrimonio informativo territoriale;
  - c. gestione dell'attuazione di progetti regionali o nazionali in materia di informazioni territoriali
  - d. Catalogazione e documentazione del patrimonio informativo condiviso;
  - e. Pubblicazione di strumenti urbanistici;
  - f. raccolta ed organizzazione di dati, informazioni, notizie relative al catasto regionale delle infrastrutture di rete, nonché alla disponibilità di siti funzionali all'evoluzione delle reti a banda larga ed ultra larga;
- 3) A livello organizzativo si costituisce, all'interno del SIA, una unità preposta al Sistema Informativo Territoriale.

#### ART. 5 – TRASVERSALITA' DEL SIA

- 1) Le attività svolte dal SIA si configurano come trasversali rispetto ai diversi e specifici ambiti verticali di intervento che fanno capo all'Unione; conseguentemente gli strumenti informatici necessari per lo svolgimento delle diverse funzioni verticali e la responsabilità della loro corretta implementazione sono in capo al SIA, mentre rimane in capo alla singola funzione la responsabilità dei contenuti e delle funzionalità tematiche.
- 2) Le modalità con cui i vari settori dell'Unione si avvalgono dei servizi del SIA debbono essere indicate anche nelle singole convenzioni di filiera.

#### ART. 6 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

- 1) Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
- 2) Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

IL PRESIDENTE  
(Alessandro Ghisoni)

Il Sindaco  
Dott. Francesco Rolleri



IL SINDACO  
(Dott. Giancarlo)



IL SINDACO  
(Ing. Zanri)



IL SINDACO  
Dott. Claudio Ghisoni





- 3) I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- 4) L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
- 5) L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
- 6) L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
- 7) L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

#### **Art. 7 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e seguenti della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 13.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. Per il corretto svolgimento delle attività i Comuni si impegnano a:
  - garantire l'accesso dei tecnici dell'Unione ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogniqualvolta risulti necessario per il corretto espletamento del servizio;
  - provvedere al salvataggio giornaliero dei dati residenti sui server locali eventualmente installati presso i comuni stessi;
4. In relazione alle materie oggetto del presente conferimento gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

IL PRESIDENTE  
(Alessandro Ghisoni)

IL SINDACO  
Dott. Francesco Rolleri



IL SINDACO  
(Dott. Giancarlo Tosi)



IL SINDACO  
(Ing. Zanre Uliana)



IL SINDACO  
Dott. Claudio Ghisoni



IL SINDACO



7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 9 della presente convenzione.
8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 10 della presente convenzione.
9. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita.

### **Art. 8 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 7, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della presente convenzione.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
6. La dotazione organica del Servizio competente viene annualmente determinata nell'ambito del Programma di fabbisogno di Personale. Le variazioni relative al personale trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
7. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio Unico del personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
8. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al precedente art 7, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla

IL PRESIDENTE  
(Alessandro Ghisoni)

IL Sindaco  
(Dot. Francesca Rolleri)



IL SINDACO  
(Dott. Giancarlo Tullio)



IL SINDACO  
(Ing. Zanetti Gianni)



IL SINDACO  
(Dott. Claudio Ghisoni)





Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

### Art. 9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione vengono sostenute dall'Unione con fondi propri e fondi trasferiti dai Comuni.
2. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale, presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione ed un rendiconto di gestione.
3. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 11 della presente convenzione.
4. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.
5. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avverrà in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

### Art. 10 – SEDE

1. La sede del servizio è definita in via amministrativa dalla Giunta dell'Unione.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente (*che funga da interfaccia unico tra Comune e gestione sovracomunale*), fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.
3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione valnure e Valchero.

### ART. 11 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

IL PRESIDENTE  
(Alessandro Ghisoni)

Il Sindaco  
Dott. Francesco Rolleri



IL SINDACO  
(Dott. Gianfranco Tassinari)



IL SINDACO  
(Ing. Zaccaria Gianni)



IL SINDACO  
Dott. Claudio Ghittini



IL SINDACO



- ✓ in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
  - ✓ in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
  3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
  4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
  5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
  6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria dei beni immobili, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
  7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione ovvero tra alcuni di questi.
  8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dei Comuni per le rispettive sedi. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

#### ART. 12 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua

IL PRESIDENTE  
Alessandro Ghisc

IL Sindaco  
Dott. Francesco Rolleri



IL SINDACO  
(Dott. Gianfranco Testi)



IL SINDACO  
(Ing. Zaffarò Gianni)



IL SINDACO  
Dott. Claudio Ghiotto





competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile del servizio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

### **ART. 13 – AVVIO E DURATA DELLA GESTIONE ASSOCIATA – CONTROLLI E GOVERNANCE**

1. La gestione associata della funzione avrà avvio nel corso dell'anno 2014 e comunque entro il termine ultimo del 1° dicembre 2014 ed avrà durata pari a quella dell'Unione.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

### **ART. 14 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE**

Fermo restando quanto stabilito dalla legge, lo Statuto dell'Unione in ordine al recesso, revoca e scioglimento dell'Unione stabilisce quanto segue:

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 21 del 21/12/2012.
2. Il recesso deve essere deliberato e comunicato con sei mesi di preavviso ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. L'Unione prenderà atto, con deliberazione consiliare, del recesso nella prima seduta utile.
4. Dal medesimo termine, di cui al comma 2, ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.
6. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna alla piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia

IL PRESIDENTE  
(Alessandro Ghisoni)

Il Sindaco  
Dott. Francesco Rolli



IL SINDACO  
(Dott. Giancarlo Tagliarini)



IL SINDACO  
(Ing. Zamboni)



IL SINDACO  
Dott. Claudio Ghisoni





frazionabile. In caso di comune accordo tra gli Enti aderenti all'Unione è possibile riconoscere al Comune recedente un limitato rimborso, ove ritenuto equo, in relazione alla quota di mezzi e capitali maturati per i servizi gestiti in Unione fino al recesso.

8. Ove lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di Piano di Liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.
9. L'Ente che recede unilateralmente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione.
10. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica del presente Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
11. La durata dei conferimenti non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata ha effetto solo se disposta di comune accordo tra tutti i Comuni aderenti.
12. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei comuni componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun Comune.
13. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona, in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di Revisori dei Conti degli Enti Locali, che sarà incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione, .
14. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione, cui spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi dell'Unione, trasmette alle amministrazioni dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
15. Il personale comunale trasferito, distaccato o comandato presso l'Unione rientra, con provvedimento del Comune di provenienza, nella dotazione organica di detto Comune.
16. In caso di cessazione di funzioni conferite dai Comuni, l'Unione può stipulare accordi con il Comune di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.
17. anche alla durata minima dei conferimenti, non inferiore a 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

#### ART. 15 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28

IL PRESIDENTE  
(Alessandro Ghisoni)

IL Sindaco  
(Dott. Francesco Rolleri)



IL SINDACO  
(Dott. Giancarlo Tosi)



IL SINDACO  
(Ing. Zaccaro)



IL SINDACO  
(Dott. Claudio Ghisloni)





e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

### ART.16 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

### ART. 17 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

### ART. 18 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

### ART. 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO DEL COMUNE DI PODENZANO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANGIORGIO P.NO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI VIGOLZONE \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI GROPPARELLO \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE VALNURE E VALCHERO \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI CARPANETO \_\_\_\_\_

IL SINDACO  
(Ing. Zadra Gianni)



*Group Enrico*  
IL SINDACO

(Dott. Giancarlo Tagliaterra)

IL SINDACO

Dott. Francesco Rofleri

*Claudio Trittoni*

IL PRESIDENTE

(Alessandro Ghisoni)

